

Fascicolo 01.10/9/2024

Alla C.A. della Prof.ssa Giovanna Cosenza

LETTERA COMMERCIALE EX ART. 18 D.Lgs. n. 36/2023.

Oggetto: servizio per la realizzazione di attività di sensibilizzazione e laboratoriali rivolte ai docenti e studenti/studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado e degli enti di formazione professionale e altre attività di supporto nell'ambito del progetto metropolitano "ECCO! prosegue - la Città metropolitana in rete, per promuovere l'uguaglianza e contrastare la violenza e le discriminazioni". CIG XXXXXXXX.

Si comunica che con determinazione dirigenziale n.XXXXXXX, si è proceduto ad affidarle il servizio in oggetto che sarà disciplinato dalla presente lettera commerciale.

Art. 1: Oggetto del servizio ed organizzazione dell'attività

Il servizio prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- Direzione e coordinamento del corso di formazione modulare 2025, per il periodo della durata dell'incarico.
- Percorso di Peer Education (previsti 3 incontri con i ragazzi e le ragazze, 1 incontro pubblico di restituzione), coinvolgendo le scuole secondarie di secondo grado ed enti di formazione professionale.
- N.2 Incontri di formazione in autunno 2025.

Le suddette prestazioni verranno eseguite dalla professionista con autonoma organizzazione di risorse, mezzi e attrezzature.

Art. 2: Durata dell'affidamento

Il servizio decorre dalla data di sottoscrizione della lettera di accettazione allegata alla presente lettera e scade il 31/12/2025.

In casi eccezionali, debitamente motivati, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle attività, come previsto dall'articolo 120, comma 10, del D. lgs 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 3: Impegni finanziari e modalità di pagamento per la realizzazione

Il corrispettivo complessivo è determinato nella misura di euro € 2.500 (oltre IRAP a carico Ente). La Città metropolitana di Bologna trasferirà alla professionista il compenso, in un'unica tranches, a seguito di relazione sull'attività svolta, vistata dalla Dirigente del Settore Istruzione e Sviluppo sociale e previa presentazione di nota riscontrata regolare.

Art. 4: Inadempimento, recesso, risoluzione e impossibilità sopravvenuta

È prevista l'applicazione di una penale nella misura del 2% del totale del corrispettivo per ritardo o inadempimento di una delle principali prestazioni previste all'art. 1, a seguito di contestazione scritta e previa assegnazione di termine per controdedurre.

A seguito di reiterata applicazione della penale, il committente si riserva di procedere alla risoluzione contrattuale anticipata.

In caso di inadempimento totale delle prestazioni di cui all'art. 1, imputabili alla professionista, il presente contratto verrà immediatamente risolto, fatte salve le eventuali azioni di risarcimento danni.

Il contratto può essere risolto nei seguenti ulteriori casi:

- per scadenza del termine o per avvenuto completamente delle prestazioni dedotte in contratto;
- per sopravvenuta impossibilità della prestazione;
- per recesso ai sensi del successivo comma;
- per rinuncia.

Ciascuna delle parti firmatarie può recedere quando si verificano:

- gravi inadempienze contrattuali;
- commissione da parte dell'incaricata di reati previsti dall'art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
- danneggiamenti a terzi o al committente imputabili a dolo o colpa grave;
- furto di beni da parte dell'incaricato;
- inosservanza da parte della professionista di obblighi e divieti stabiliti nel contratto stipulato.

Il contratto potrà essere altresì risolto in caso di violazione da parte della professionista degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al codice di comportamento della Città metropolitana di Bologna, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.

Nel caso di risoluzione, tranne che per scadenza contrattuale, o nel caso di recesso anticipato, le parti dovranno darne motivata comunicazione scritta con preavviso di 15 giorni; la professionista ha diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione, ferma restando la possibilità per le parti di agire per eventuale risarcimento danni.

Art. 6: Responsabilità dell'esecuzione del contratto e delle verifiche del buon esito dell'incarico

La responsabilità dell'esecuzione del presente contratto è in capo alla Dirigente del Settore Istruzione e Sviluppo Sociale, Dott.ssa Fabrizia Paltrinieri, che verifica periodicamente il corretto svolgimento del servizio.

Art. 7: Sicurezza

La professionista opererà in modo autonomo, osservando le disposizioni vigenti in materia previdenziale, assicurativa, infortunistica e di sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni).

La Città metropolitana di Bologna resta estranea dalla responsabilità conseguente a qualsiasi danno diretto o indiretto, possa derivare a persone o cose nell'espletamento del servizio.

La professionista agli effetti contributivi ed assicurativi non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti della Città

metropolitana di Bologna.

La professionista si impegna a rispettare tutte le indicazioni in materia di Sicurezza e a prendere visione della cartellonistica presente presso i locali/archivi che visionerà durante il suo incarico e funzionali all'evacuazione.

Per ogni eventuale problema connesso ai temi della sicurezza e della prevenzione il prestatore farà riferimento alla Dirigente del Settore Istruzione e Sviluppo Sociale o suo delegato.

Art. 8: Responsabilità nel trattamento dati e rispetto normativa in materia di privacy – Nomina a responsabile esterno ed incaricato del trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Bologna. Tutti i dati personali di cui la Città metropolitana venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del GDPR n. 679/2016.

Dato atto dell'art. 7 del Regolamento¹ della Città metropolitana di Bologna di attuazione in materia di protezione dei dati personali², si individua la Dott.ssa Giovanna Cosenza quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali necessario all'esecuzione del presente contratto ed al compimento degli atti conseguenti.

Al termine del contratto, ovvero nell'ipotesi di scioglimento, per qualsivoglia causa, del medesimo, la designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati personali decadrà automaticamente.

Articolo 9: Tracciabilità dei flussi finanziari

La professionista si obbliga, a pena di nullità assoluta del presente contratto, al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 L.136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Art. 10: Foro competente

Il presente contratto viene concluso in Bologna presso gli Uffici del Settore Istruzione e Sviluppo Sociale della Città metropolitana di Bologna. Le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Bologna per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le stesse nell'esecuzione del contratto.

Art. 11: Limitazioni a carico della professionista

È fatto espresso divieto alla professionista di dar luogo alla cessione del presente contratto e/o alla cessione del credito oggetto del medesimo a terzi.

Art. 1: Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal contratto individuale si rinvia alle disposizioni di legge e ai Regolamenti della Città metropolitana di Bologna reperibili sul sito internet www.cittametropolitana.bologna.it nella home page alla voce Documenti/Regolamenti.

Il presente contratto viene dalle parti letto, approvato e sottoscritto con firma analogica in quanto la professionista dichiara di non essere attualmente in possesso di firma qualificata o digitale.

¹ Ultravigente, per quanto compatibile, ai sensi dell'art. 42 comma 3, dello Statuto della Città Metropolitana di Bologna

² Il testo del Regolamento di attuazione in materia di protezione dei dati personali della Città metropolitana di Bologna, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 79 del 20/09/2005 e coordinato con le modifiche successivamente apportate dalle deliberazioni del Consiglio provinciale n. 45 del 04/07/2006 e n. 91 del 12/12/2006, è reperibile sul sito internet della Città metropolitana di Bologna al seguente indirizzo www.cittametropolitata.bologna.it (sezione "Norme e regolamenti").

Precisato che la presente lettera commerciale costituisce contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, per la disciplina dei rapporti tra l'Ente e l'Appaltatore, in relazione all'esecuzione delle prestazioni in oggetto, si chiede cortesemente di sottoscrivere la lettera di accettazione allegata e di restituire il documento entro 3 giorni dal ricevimento della presente.

La Dirigente del Settore Istruzione e Sviluppo sociale
Fabrizia Paltrinieri
